Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 3 gennaio 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1958

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1958, n. 1196.

Determinazione, per gli anni 1957-58, dei contributi integrativi per assistenza malattia previsti dall'art. 5, terzo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 692, a carico degli Enti locali e dei rispettivi dipendenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 692, concernente la estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia;

Ritenuto che occorre provvedere, in applicazione dell'art. 5, comma primo, alla determinazione degli oneri per l'assistenza di malattia, riferibilmente agli anni 1957 e 1958, a favore dei titolari di pensioni o di assegni vitalizi indicati all'art. 1, n. 2, della legge stessa;

Considerato che, in applicazione dell'art. 2, all'assistenza a favore dei titolari predetti provvede:

l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, per i titolari di pensioni o di assegni vitalizi che prima del pensionamento o della concessione dell'assegno vitalizio risultavano assistiti dall'Istituto stesso;

l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, per i titolari di pensioni relative a già dipendenti delle aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati e per quelli che prima del pensionamento risultavano assistiti dall'Istituto medesimo;

Considerato che, in applicazione dell'art. 5, lettera c), l'onere per l'assistenza a favore dei titolari predetti, salvo le disposizioni contenute nel terzo comma dello stesso art. 5, è a carico delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, dei Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati dai Comuni, Provincie o Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - Sezione previdenza;

Considerata la consistenza numerica della parte dei titolari predetti per i quali all'assistenza di malattia deve provvedere l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ed il relativo costo medio per l'assistenza stessa comprensivo delle spese generali;

Ritenuto che l'onere complessivo della detta parte di titolari di pensioni e di assegni vitalizi è da ripartirsi tra le Casse pensioni, Monti o Fondi speciali per pensioni e la gestione previdenza dell'I.N.A.D.E.L. in applicazione del secondo comma del citato art. 5;

Ritenuto che per quanto concerne la determinazione degli oneri per assistenza malattia a favore dei titolari di pensioni relativi alla parte degli iscritti alle Casse pensioni non assistiti dall'I.N.A.D.E.L. occorrerà provvedere con successivo decreto dopo aver sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie;

Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ai sensi del citato art. 5, comma primo;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

L'onere derivante all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali dalla corresponsione delle prestazioni sanitarie a favore dei titolari di pensioni dirette e indirette a carico delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, ovvero a carico dei Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati dai Comuni, Provincie e Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonchè a favore dei titolari di assegni vitalizi a carico dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - Sezione previdenza, è determinato in complessive lire 2.699.992.200 per l'anno 1957 e lire 2.767.374.000 per l'anno 1958.

Tale onere è posto a carico:

1) riferibilmente all'anno 1957:

a) della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali per lire 2.342.846.900;

b) della Cassa per le pensioni ai sanitari per lire 146.960.400;

c) della Cassa per le pensioni agli insegnanti per lire 48.276.800;

d) dei Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati da Enti locali per complessive lire 35.497.700, da ripartirsi tra i vari Monti, Istituti o Fondi in proporzione alla consistenza numerica dei rispettivi iscritti in attività di servizio al 1° gennaio 1957;

e) dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - Sezione previdenza, per lire 126.410.400;

2) riferibilmente all'anno 1958:

a) della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali per lire 2.399.311.600,

b) della Cassa per le pensioni ai sanitari per lire 150.502.300;

c) della Cassa per le pensioni agli insegnanti per lire 49.440.400;

d) dei Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati da Enti locali per complessive lire 36.353.200, da ripartirsi tra i vari Monti, Istituti o Fondi in proporzione alla consistenza numerica dei rispettivi iscritti in attività di servizio al 1° gennaio 1958;

e) dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - Sezione previdenza, per lire 131.766.500.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1958

GRONCHI

ANDREOTTI — TAMBRONI — VIGORELLI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 151 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1958, n. 1107.

Approvazione dell'atto 17 maggio 1958, aggiuntivo all'atto di nuova concessione della ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife per la riduzione della trattenuta di garanzia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visto il decreto Presidenziale 22 dicembre 1954, n. 1459, con il quale è stato approvato e reso esecutorio l'atto 7 ottobre 1954 per la nuova concessione alla Compagnie des Chemins de Fer du Midi de l'Italie della ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife;

Ritenuto che, in dipendenza dell'accordata proroga al termine di ultimazione dei lavori oggetto del suindicato atto 7 ottobre 1954, la predetta Compagnia ha chiesto la riduzione da un decimo ad un ventesimo della percentuale trattenuta a garanzia sull'ammontare degli stati di avanzamento;

Udita la Commissione interministeriale per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione, di cui all'art. 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Decreta:

E' approvato e reso esecutorio l'atto aggiuntivo stipulato in data 17 marzo 1958 con la Compagnie des Chemins de Fer du Midi de l'Italie per la riduzione ad un ventesimo della percentuale trattenuta a garanzia sull'ammontare degli stati d'avanzamento relativi ai lavori di ricostruzione e trasformazione del tronco Santa Maria Capua Vetere-Piedimonte d'Alife della ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife, concessi con atto 7 ottobre 1954, approvato con decreto Presidenziale 22 dicembre 1954, n. 1459.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1958

GRONCHI

FANFANI — ANGELINI — ANDREOTTI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 145. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1958, n. 1108.

Determinazione della forma, tagli e delle altre caratteristiche delle marche per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, concernente l'istituzione della imposta generale sull'entrata, e successive disposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 374, concernente la determinazione della forma, tagli ed altre caratteristiche delle marche « Industria e Commercio », per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata; delle marche per concessioni governative — atti amministrativi, per atti esteri — passaporti, per patenti di guida autoveicoli, per l'Ente nazionale per la protezione degli animali, dei foglietti bollati e delle marche per contratti di borsa; delle marche pesi-misure e marchio e delle marche radiofoniche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1130, concernente la determinazione della forma e delle altre caratteristiche di alcuni tagli delle marche « Industria e Commercio » per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata; delle marche per la riscossione dei diritti spettanti all'Ente nazionale per la protezione degli animali sulle licenze di caccia, uccellagione e di pesca; delle marche per contratti di borsa; delle marche pesi-misure e marchio e delle marche radiofoniche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, n. 1505, concernente la determinazione del nuovo tipo di carta filigranata per la stampa delle marche per tasse ed imposte indirette sugli affari, diritti connessi e marche pesi, misure e marchio; nonchè la determinazione della forma e delle altre caratteristiche di un nuovo taglio di marche concessioni governative per la vidimazione delle patenti di guida autoveicoli;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di determinare la forma, i tagli e le altre caratteristiche delle marche per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Le marche imposta generale sull'entrata sono emesse in dodici tagli rispettivamente da L. 1 2 3 5 10 20 50 100 150 300 500 1000.

I primi sei tagli sono stampati in rotocalco nel formato carta mm. 40×24 e nel formato stampa mm. 37×21. I quattro tagli da L. 50 100 150 300 sono stampati in calcografia nel formato carta mm. 40×24 e nel formato stampa mm. 37×21. I valori da L. 500 e 1000 sono stampati in calcografia a due colori nel formato carta mm. 57,50×46,50 e nel formato stampa mm. 55×45.

La carta usata per la stampa è bianca, liscia, filigranata.

La filigrana in chiaro è formata da piccole stelle a cinque punte disposte a tappeto su tutta la superficie del foglio marche. La dentellatura è costituita da n. 14 dentelli di perforatura su due centimetri. Le marche sono identiche nelle cornici e vignette. Ogni singola marca è costituita da due sezioni.

Nei primi dieci tagli le due sezioni di marca sono identiche, unite da un tratteggio verticale. Esse sono costituite da una cornice lineare che racchiude un fondino incrociato su cui è inserito, ai lati, un motivo ondulato; in alto e in basso sono posti due cartigli sui quali vi sono: in alto la leggendina « Imposta generale » e in basso quella « sull'entrata » stampate in carattere

pieno su fondo bianco. La sezione di marca posta a sinistra porta al centro la riproduzione della Lupa romana su un piedistallo; la sezione di marca posta a destra contiene la effige della Dea Roma vista di tre quarti, su fondino finissimo incrociato. In basso, sotto le vignette delle due sezioni di marca è ripetuto il valore della marca stessa, in cifre, racchiuso ai lati dalla leggenda ripetuta « Lire ».

Nei due tagli da L. 500 e 1000 ogni sezione è formata da una identica cornice costituita da un motivo ondulato a linea bianca la quale racchiude: in alto, una tabellina con la leggenda in carattere pieno su fondo bianco « Imposta generale » e un cartiglio a semicerchio, con la leggenda « sull'entrata »; in basso in un altro cartiglio a semicerchio vi è il valore in cifre della marca preceduto dalla leggenda « Lire »; più in basso, in una tabellina rettangolare ad angoli smussati, su tratteggio finissimo orizzontale, vi è la serie e il numero della marca.

Le due sezioni di marca racchiudono in uno spazio circolare al centro, su fondino a tratteggio finissimo orizzontale, rispettivamente: quella a sinistra, la riproduzione della Lupa romana su un piedistallo su fondino a tratteggio; quella a destra, l'effige della Dea Roma vista di tre quarti; una zona in bianco circolare, divide la vignetta dalla cornice.

Le due sezioni di marca sono unite al centro da un motivo ondulato verticale a linea nera e da un tratteggio orizzontale.

Le marche sono stampate nei seguenti colori:

L. 1 - viola;
» 2 - arancione;
» 3 - bleu nero;
» 5 - rosso solferino;
» 10 - bruno;
» 20 - rosso granata;
» 50 - viola malva;
» 100 - rosso carminio;
» 150 - verde americano;
» 300 - grigio lavagna;
» 500 - cornice in giallo arancio - vignetta in bruno rosso;
» 1.000 - cornice in bleu acciaio - vignetta in verde.

Le marche da L. 500 e 1.000 hanno la serie e la numerazione stampate tipograficamente in colore nero.

Art. 2.

Le marche « Industria e Commercio » per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata di vecchio tipo restano tuttora in corso e continueranno a vendersi fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1958

GRONCHI

PRETI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, foglio n 146. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1958, n **1109.**

Approvazione dello statuto della Sezione autonoma Opere pubbliche presso il Monte dei Paschi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948 n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto il decreto Ministeriale in data 25 agosto 1958 con il quale il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico esercente il credito fondiario è stato autorizzato ad istituire una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, secondo le disposizioni della legge 11 marzo 1958, n. 238, sopra citata;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvato lo statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Monte dei Paschi di Siena istituto di credito di diritto pubblico esercente il credito fondiario, composto di 13 articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1958

GRONCHI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n 115, foglio n 152 — RELLEVA

Statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico esercente il credito fondiario.

Costituzione, sede e scopo

Art. 1

In conformità dell'autorizzazione accordata con decreto Ministeriale in data 25 agosto 1958, ai sensi della legge 11 marzo 1958, n 238, il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, esercente il credito fondiario, istituisce una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità avente personalità giuridica propria, contabilità e bilancio distinti

La Sezione viene denominata « Opere pubbliche » ed ha sede in Siena presso il Monte dei Paschi di Siena

La sfera di competenza territoriale della Sezione si identifica con quella del Credito fondiario del Monte

Operazioni

Art. 2

Compito della Sezione è l'erogazione di mutui a favore di enti pubblici aventi giurisdizione nella sfera di competenza territoriale della Sezione, nonche a favore di consorzi aziende autonome e società dagli enti stessi costituiti, nonchè

infine a favore di imprese di nazionalità italiana, operanti nella sfera di competenza territoriale della Sezione, che abbiano ottenuto dagli enti predetti concessioni relative a opere pubbliche o impianti di pubblica utilità.

Art. 3.

I mutui di che all'articolo precedente sono effettuati dalla Sezione con le modalità ed i limiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 marzo 1958, n. 238.

L'emissione di obbligazioni della Sezione è regolata dalle norme stabilite dall'art. 3 della legge 11 marzo 1958, n. 238 e, per quanto in essa non previsto, dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario.

L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse dalla Sezione non potrà eccedere il limite stabilito dall'art. 1, primo comma, della legge 29 luglio 1949, n. 474.

Patrimonio

Art. 4.

Il patrimonio della Sezione è formato:

a) dal fondo di dotazione;

b) dalle riserve.

Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di lire 250.000.000, assegnata dal Monte dei Paschi di Siena.

Le riserve sono costituite mediante l'accantonamento degli utili annuali, secondo quanto disposto dal successivo art. 11.

Art. 5.

In conformità dell'art. 4 dello statuto del Monte dei Paschi di Siena, il patrimonio della Sezione Opere pubbliche garantisce soltanto le operazioni della Sezione medesima; queste godono inoltre della garanzia comune per il Monte e per ogni sua Sezione, prevista dall'ultimo comma dello stesso articolo.

Amministrazione e gestione

Art. 6.

La Sezione esplica le sue funzioni per mezzo degli stessi Organi di amministrazione e di gestione del Monte dei Paschi di Siena, con la disciplina, le modalità e la rappresentanza previste dallo statuto dello stesso Istituto.

Art. 7.

Spetta al Comitato esecutivo del Monte dei Paschi di Siena di deliberare sulle operazioni della Sezione, sulla variazione delle garanzie, sulle condizioni particolari delle operazioni stesse, sulle azioni giudiziarie che non sono di competenza del presidente a norma dell'art. 17 dello statuto del Monte dei Paschi di Siena, sul concorso alle aste per l'aggiudicazione di immobili, di opere e di impianti, sugli eventuali acquisti di essi, come su ogni altra operazione della Sezione.

Art. 8.

La Sezione è sottoposta al controllo del Collegio sindacale del Monte dei Paschi di Siena, secondo le norme stabilite dallo statuto del Monte medesimo.

Art. 9.

Per l'adempimento dei propri compiti, la Sezione si avvale del personale, dei servizi e delle dipendenze del Monte dei Paschi di Siena.

La Sezione rimborserà al Monte le spese relative al personale da questo fornito nonchè le altre spese generali e di amministrazione.

Art. 10.

L'esercizio della Sezione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Per la redazione e l'approvazione del bilancio della Sezione, si applicano le norme di che agli articoli 12, lettera c) e 15, n. 1, dello statuto del Monte dei Paschi di Siena.

Art. 11.

Sugli utili della Sezione, dedotto il 10 % per la riserva ordinaria, sarà prelevato quanto occorre per compensare con l'interesse fino alla misura del 5 % il fondo di dotazione.

Sull'eventuale residuo verrà prelevato il 50 % per il fondo di riserva straordinaria e l'altro 50 % sarà erogato dalla Deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena, per gli scopi e con le modalità di cui all'art. 27 dello statuto del Monte.

Scioglimento e liquidazione

Art. 12.

In caso di scioglimento e liquidazione, la Sezione sarà anzitutto tenuta a restituire, sul residuo netto, il fondo di dotazione assegnato dal Monte dei Paschi di Siena.

L'eventuale incremento patrimoniale, risultante alla chiusura della liquidazione, sarà devoluto ad aumento del patrimonio del Monte dei Paschi di Siena.

Rinvio alle norme di legge

Art. 13.

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, si osserveranno le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore.

Visto, *il Ministro* ANDREOTTI

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1958.

Nomina del vice presidente del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, modificato, in parte, con i decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 550, e 27 dicembre 1956, n. 1571;

Considerato che l'ispettore generale per il lotto e le lotterie, dott. Mario de Romanis, vice presidente del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, è stato collocato a riposo e che è stato designato a reggere l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie il dott. Giorgio Panusa, direttore di divisione nel Ministero;

Ritenuto doversi provvedere alla nomina del vice presidente del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali;

Decreta:

Il dott. Giorgio Panusa, direttore di divisione, reggente l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie è nominato, con effetto dal 1° ottobre 1958, vice presidente del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, in sostituzione del dott. Mario de Romanis.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1958

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1958
Registro n. 29 Finanze, foglio n. 397

(6985)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1958.

Nomina del presidente della Commissione incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1938, modificato dalla legge 15 luglio 1950, n. 585;

Visto il decreto n. 11954 del 12 marzo 1946, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1946, registro n. 4

Finanze, foglio n. 266, col quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premio;

Visto il proprio decreto n. 20130 del 31 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1958, registro n. 10 Finanze, foglio n. 340, con il quale fu nominato presidente della predetta Commissione il dottor Mario de Romanis;

Considerato che il dott. Mario de Romanis è stato collocato a riposo e che in sua sostituzione è stato destinato a dirigere l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, in qualità di reggente, il dott. Giorgio Panusa, direttore di divisione nel Ministero delle finanze;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina del presidente della Commissione suddetta;

Decreta:

Il dott. Giorgio Panusa, direttore di divisione, reggente l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, è nominato, a decorrere dal 1° ottobre 1958, presidente della Commissione incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premio, in sostituzione del dott. Mario de Romanis.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 novembre 1958

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per l'industria e commercio
BO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1958
Registro n. 32 Finanze, foglio n. 144

(6984)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1958.
Nomina del presidente del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, modificato in parte con decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 550, e 27 dicembre 1956, n. 1571;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 9 luglio 1958, col quale l'on.le avv. Lorenzo Natali è stato nominato Sottosegretario di Stato per le finanze;

Visto il decreto Ministeriale 30375 del 23 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1955, registro n. 17 Finanze, foglio n. 229, relativo alla nomina del presidente del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali;

Decreta:

L'on.le avv. Lorenzo Natali, Sottosegretario di Stato per le finanze, è nominato presidente del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, in sostituzione dell'on.le Giacomo Piola.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 novembre 1958

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1958
Registro n. 32 Finanze, foglio n. 312

(6983)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1958.
Nomina dei membri del Consiglio tecnico dell'Istituto centrale del restauro per il triennio 1958-1960.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 22 luglio 1939, n. 1240 relativa alla creazione dell'Istituto centrale del restauro;

Visti gli articoli 5 e 6 della legge predetta modificati dagli articoli 1 e 2 della legge 26 gennaio 1942, n. 94, concernenti la costituzione presso l'Istituto centrale del restauro di un Consiglio tecnico, la composizione di esso e la durata in carica dei membri che ne fanno parte;

Considerata la necessità di procedere alla nomina dei membri del Consiglio per il triennio 1958-60;

Decreta:

Il Consiglio tecnico dell'Istituto centrale del restauro è composto per il triennio 1958 60 dei seguenti membri:

Argan prof. Giulio Carlo, Brandi prof. Cesare, Giacomello prof. Giordano, Giordani prof. Mario, Parolini prof. Gino e Romanelli prof. Pietro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 novembre 1958

p. *Il Ministro*: DI ROCCO

(7000)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1958.
Sostituzione di un componente del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto Ministeriale 2 ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 novembre 1957, n. 280, relativo alla costituzione del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto Ministeriale 18 ottobre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 novembre 1958, n. 278, con il quale il Ministro plenipotenziario di prima classe Renzo Carrobio di Carrobio, è stato nominato componente del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, quale delegato del Ministero degli affari esteri, in sostituzione dell'ambasciatore Attilio Cattani;

Visto il fonogramma n. 4778 del 23 novembre 1958, del Ministero degli affari esteri, con il quale viene designato il Ministro plenipotenziario di prima classe Giovanni De Astis, direttore generale degli Affari economici in sostituzione del Ministro plenipotenziario di prima classe Renzo Carrobio di Carrobio;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 7, terzo comma, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, relativo al nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero, i membri del Consiglio generale dell'Istituto possono essere sostituiti in qualsiasi momento dall'autorità che li ha designati;

Decreta:

Il Ministro plenipotenziario di prima classe Giovanni De Astis, direttore generale per gli affari economici, è nominato componente del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, quale delegato del Ministero degli affari esteri, in sostituzione del Ministro plenipotenziario di prima classe Renzo Carrobio di Carrobio, dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 novembre 1958

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1958
Registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 133 — SCIACCA

(6982)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1958.

Sostituzione di un revisore dei conti dell'Ente Nazionale Serico.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 8 della legge 13 dicembre 1928, n. 3107, con la quale è stato convertito in legge, con modifiche, il regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2265, concernente la istituzione dell'Ente Nazionale Serico;

Visto il decreto 28 giugno 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 27 luglio 1958, con il quale è stato ricostituito, per il triennio 1° luglio 1958 - 30 giugno 1961, il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente predetto;

Vista la lettera di dimissioni del prof. dott. Francesco Sarasso, componente quel Collegio dei revisori dei conti, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, e considerata la necessità di procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Leonida Pastorello è nominato revisore dei conti dell'Ente Nazionale Serico, in sostituzione del prof. dott. Francesco Sarasso, dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1958

Il Ministro per l'industria e il commercio
BO

Il Ministro per il tesoro
ANDREOTTI

(7002)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1958.

Nomina del presidente e di sette membri del Consiglio di amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visti gli articoli 12 e 13 dello statuto della Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con proprio decreto 24 marzo 1948, e modificato con successivi decreti 11 agosto 1951 e 3 giugno 1957;

Visto il proprio decreto in data 10 gennaio 1953, con il quale il rag. Giuseppe Corridori fu confermato presidente del Consiglio di amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1954, con il quale furono nominati sette membri del Consiglio di amministrazione del predetto Istituto;

Visto il proprio decreto 10 settembre 1957, con il quale è stato sostituito uno dei membri nominati con il decreto 10 dicembre 1954;

Considerato che il presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione, di cui ai citati decreti, sono scaduti dalla carica per compiuto periodo di nomina;

Viste le designazioni pervenute;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Giuseppe Corridori è confermato presidente del Consiglio di amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, per un quinquennio dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Sono nominati membri del Consiglio di amministrazione della Banca medesima, per un quadriennio a decorrere dalla data del presente decreto, i signori:

Di Cristina dott. Alfredo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Marinone dott. Franco, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Benedetti dott. Alessandro, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Valentini dott. Marcello, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Aniasi Aldo, in rappresentanza delle classi lavoratrici, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Bracco prof. Roberto, in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Marinelli avv. Oddo, in rappresentanza dell'Opera nazionale combattenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

(6986)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Foggia

Con decreto Ministeriale in data 30 giugno 1958, n. 7443/932, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione, per alienazione a Pizza Antonio e Salvatore di Antonio, della zona demaniale facente parte del tratturo Foggia-Ofanto, tronco rurale in Foggia, estesa mq 1850, riportata in catasto alla particella n. 68/parte del foglio di mappa n 95 e nella planimetria tratturale con il n. 17/*l*.

Con decreto Ministeriale in data 30 giugno 1958, n 7444/933, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione, per alienazione a Petruzzelli Francesco fu Vito, della zona demaniale facente parte del tratturo Foggia-Ofanto, tronco rurale in Foggia, estesa mq 1810, riportata in catasto alle particelle numeri 68 e 10/parte dei fogli di mappa numeri 95 e 125, e nella planimetria tratturale con il n 17/*g*

Con decreto Ministeriale in data 30 giugno 1958, n 7442/931, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Baldelli Arturo fu Emilio, della zona demaniale facente parte del tratturo Foggia-Ofanto, tronco rurale in Foggia, estesa mq 16 478, riportata in catasto alla particella n. 10/parte del foglio di mappa n 125, e nella planimetria tratturale con il n. 17/*f*

(6947)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del programma integrativo delle opere e degli interventi necessari per attuare il risanamento dei rioni dei « Sassi » nell'abitato di Matera.

Con decreto 11 settembre 1958, n. 5036, i Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Ministro per il tesoro, hanno approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 17 maggio 1952, n. 619, il programma integrativo delle opere e degli interventi necessari per attuare il risanamento dei rioni dei « Sassi » nell'abitato di Matera.

(6955)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 1

Corso dei cambi del 2 gennaio 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Triesto	Venezia
$ USA	624,50	623,95	623,96	623,90	624,05	—	623,91	624 —	624 —	624 —
$ Can.	647,35	646,50	647 —	646,50	644,40	—	646,625	646,75	646.75	646,75
Fr. Sv.	144,85	144,70	144,63	144,72	144,77	—	144,75	144,825	144,82	144,82
Kr. D.	90,48	90,42	90,45	90,45	90,40	—	90,44	90,42	90,42	90,42
Kr. N.	87,42	87,41	87,43	87,42	87,40	—	87,425	87,44	87,44	87,44
Kr Sv.	120,70	120,59	120,67	120,60	120,50	—	120,59	120,65	120,65	120,60
Fol	165,25	165,25	165,25	165,25	165,25	—	165,265	165,24	165,23	165,20
Fr B.	12,52	12,505	12,51	12,505	12,50	—	12,505	12,538	12,51	12,515
Fr. Fr	127,25	127,14	127,35	127,16	127,20	—	127,21	127,13	127,26	127,20
Lst.	1749,10	1748,90	1749 —	1749 —	1748,50	—	1749,12	1748,75	1748,62	1748,75
Dm. occ	149,40	149,35	149,33	149,325	149,20	—	149,31	149,48	149,35	149,33
Scell. Aust.	24,06	24,07	24,06	24,0825	24,05	—	24,07	24,09	24,09	24,08

Media dei titoli del 2 gennaio 1959

Rendita 3,50 % 1906	ex 69,85
Id. 3,50 % 1902	ex 68,95
Id 5 % 1935	ex 98,10
Redimibile 3,50 % 1934	ex 87,325
Id 3,50 % (Ricostruzione)	ex 82,75
Id 5 % (Ricostruzione)	ex 94,525
Id 5 % (Riforma fondiaria)	ex 93,15
Id. 5 % 1936	ex 97,60
Id. 5 % (Città di Trieste)	ex 92,975
Id. 5 % (Beni Esteri)	ex 92,85

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	103,775
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	100,425
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,975
Id 5 % (» 1° gennaio 1962)	99,75
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	99,725
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	99,70
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	99,625
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	99,775
Id 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,125

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 gennaio 1959

1 Dollaro USA	623,905
1 Dollaro canadese	646,562
1 Franco svizzero	144,735
1 Corona danese	90,445
1 Corona norvegese	87,422
1 Corona svedese	120,595
1 Fiorino olandese	165,257
1 Franco belga	12,505
100 Franchi francesi	127,185
1 Lira sterlina	1749,062
1 Marco germanico	149,317
1 Scellino austriaco	24,076

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5% (1959)	12331	49.500 —	De Marchi Silvano fu Gaudenzio, minore sotto la patria potestà della madre Mologna Biansotti *Elda* vedova De Marchi, dom. in Mollia (Vercelli).	De Marchi Silvano fu Gaudenzio, minore sotto la patria potestà della madre Mologna Biansotti *Iris Elda* vedova De Marchi, dom. in Mollia (Vercelli).
Id.	12332	49.250 —	Come sopra, con usufrutto vitalizio a Mologna Biansotti *Elda* vedova De Marchi, domiciliata in Mollia (Vercelli).	Come sopra, con usufrutto vitalizio a Mologna Biansotti *Iris Elda* vedova De Marchi, dom. in Mollia (Vercelli).
Id.	7390	500 —	Gatti Pietro fu Mario, minore sotto la patria potestà della madre Tagliabue *Anita* fu Gaspare.	Gatti Pietro fu Mario, minore sotto la patria potestà della madre Tagliabue *Annita* fu Gaspare.
Id.	7442	3.750 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	12267	57.500 —	Barberis *Virginio* fu Carlo, dom. a Bistagno (Alessandria).	Barberis *Giuseppe* fu Carlo, dom. a Bistagno (Alessandria).
Id.	2307	500 —	Borga Giovanni, Anna Teresa e Francesco fu Andrea, minori sotto la patria potestà della madre *De Crecchio* Romana fu Gaetano vedova Borga, dom. in Roma.	Borga Giovanni, Anna Teresa e Francesco fu Andrea, minori sotto la patria potestà della madre *De Crecchio Renzetti* Romana vedova Borga, dom. in Roma.
Id.	2311	500 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50% (1934)	180563	910 —	Forno *Adelaide* di Alessandro, moglie di *Ferrorino* Pietro di Pietro, dom. in Asti.	Forno *Maria Adelaide* di Alessandro, moglie di *Ferrofino* Pietro di Pietro, dom. in Asti.
Id.	80243	38,50	Poggio *Antonia* fu Bartolomeo, minore sotto la patria potestà della madre Maranzana Maria di Giuseppe vedova Poggio, dom. a Capriata d'Orba (Alessandria).	Poggio *Maria Antonina* ecc., come contro.
Rendita 5% (1935)	147880	210 —	Campini *Luigia* di Eugenio moglie di Quaglia Eustacchio Giovanni detto Giovanni, dom. a Genova Cornigliano. Vincolato per dote.	Campini *Francesca Luigia* di Eugenio, ecc., come contro.
P. R. 5% (1936)	15088	30 —	Negri *Alice* fu Giovanni vedova Seves, dom. a Milano	Negri *Bice Maria Alice* fu Giovanni vedova Seves, dom. a Milano.
B. T. N. 5% (1959)	4388	8.000 —	Ajò Olga fu Giulio, moglie di *Amati Luigi Nicolò*, dom. in Roma. Vincolato per dote.	Ajò Olga fu Giulio, moglie di *Nicolò Amati Luigi*, dom. in Roma. Vincolato per dote.
Cons. 3,50% (1906)	875493	476 —	De Lillo Lavinia fu Gaetano, dom. in Roma, con usufrutto a Massa Maria fu *Vincenzo* vedova De Lillo.	Come contro, con usufrutto a Massa Maria fu *Simone Vincenzo* vedova De Lillo.
Id.	875491	479,50	De Lillo Jole fu Gaetano maritata Tarantini, dom. in Roma, con usufrutto come sopra.	De Lillo Jole fu Gaetano maritata Tarantini, dom. in Roma, con usufrutto come sopra.
Rendita 5% (1935)	22770	1.215 —	Petrone *Bice*, Maria, *Ada*, *Berenice* e Giacinto fu *Alberto*, minori sotto la patria potestà della madre Petrone *Carmelina* fu Beniamino, dom. a Limosano (Campobasso).	Petrone *Maria Bice*, Maria, *Maria Ada*, *Concetta Berenice* e Giacinto fu *Emilio Alberto*, minori sotto la patria potestà della madre Petrone *Maria Carmela* fu Beniamino, dom. a Limosano (Campobasso).
Id.	22772	1.915 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	22771	220 —	Petrone Raffaele, *Bice*, Maria, *Ada*, *Berenice* e Giacinto fu *Alberto*, minori, ecc., come sopra.	Petrone Raffaele, *Maria Bice*, Maria, *Maria Ada*, *Concetta Berenice* e Giacomo fu *Emilio Alberto*, minori, ecc., come sopra.
Cons. 3,50% (1906)	798803	1.960 —	*Cassone Ines* di *Nicola-Pietro*, moglie di Zoia Diego fu Giovanni, dom. in Milano, vincolato per dote.	*Cassano Ermelina Ines* di *Nicolao*, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5% (1960)	2998	22 000 —	Duca *Anna Maria* fu Ernesto, moglie di Rapalo Renato fu Guido, dom. in Napoli.	Duca *Anna* fu Ernesto, ecc, come contro
B. T. N. 5% (1959)	12418	132.500 —	Sella *Emilio*, dom in Besozzo (Varese) Vincolato per cauzione	Sella *Luigi Emilio*, dom in Besozzo (Varese) Vincolato per cauzione
Id.	4720	250 —	*Mazzotti* Giuseppe fu Luigi.	*Mazotti* Giuseppe fu Luigi.
Id.	4735	250 —	Calabrese Nicola fu *Luigi Giuseppe*, dom in Roma Vincolato a favore della Camera di commercio e industria di Roma.	Calabrese Nicola fu *Giuseppe*, ecc, come contro.
P. R. 3,50% (1934)	36494	35 —	Fantone *Linda* di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Ancona.	Fantone *Clorinda* di Giuseppe, minore, ecc, come contro
Id.	431198	651 —	Ferrari Mario detto Giuseppe di *Zeno*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Sologna (Novara)	Ferrari Mario detto Giuseppe di *Lorenzo*, minore, ecc., come contro
Rendita 5% (1935)	151448	1.400 —	*Di Mase Antonietta* fu Giovanni, moglie di Giorgio Marrano Tommaso fu Francesco, dom a Cogozzo di Viaduna (Mantova) Vincolato per dote.	*Dimase Antonia Maria* fu Giovanni, ecc, come contro
Id.	42421	140 —	Raffaele *Ida* di Giovanni Antonio, minore sotto la patria potesta del padre, dom. a Castelfranci (Avellino).	Raffaele *Maria-Rosa-Ida* di Giovanni Antonio, minore ecc, come contro.

A termini dell'art 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso all'operazione richiesta.

(6750) Roma, addì 12 dicembre 1958 *Il direttore generale*. SCIPIONE

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina e conferme di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario,

Visti l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni,

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni e i decreti legislativi 17 luglio 1947, n 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n 1589,

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n 482,

Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

1 Il sig Salvatore Canu fu Ignazio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Siligo (Sassari).

2 Il sig Antonio Tanda fu Giovanni Maria è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bultei (Sassari);

3. Il sig Giovanni Fois fu Giacomo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Perfugas (Sassari);

4. Il sig Renato Serra fu Manfredi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ortacesus (Cagliari);

5. Il sig. Antonio Pili fu Enrico è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Armungia (Cagliari),

6. Il sig. Giovanni Puddu fu Pasquale e confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pula (Cagliari),

7 Il sig Francesco Lussu fu Sisinino è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villacidro (Cagliari),

8. Il sig. Antonio Pirastru fu Raimondo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Usellus (Cagliari),

9 Il sig Nicolo Fenu fu Nicolo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Carbonia (Cagliari),

10 Il sig Giuseppe Secci fu Raimondo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Asuni (Cagliari);

11 Il sig Giommaria Fais di Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Seneghe (Cagliari),

12 Il sig Giovanni Caboni di Luigi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villasor (Cagliari),

13 Il sig. Paolo Nereu fu Giovanni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sestu (Cagliari).

14 Il sig. Salvatore Soddu fu Stefano è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Teti (Nuoro),

15 Il sig Antonio Cappai fu Antonio Pietro è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Scano Montiferro (Nuoro);

16 Il sig. Antonio Raimondo Mulas fu Giovanni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Urzulei (Nuoro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 24 dicembre 1958

Il direttore generale: FORMENTINI

(6953)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Concorso per titoli ed esami a trenta posti di vice referendario

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214,

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n 1364,

Vista la legge 21 marzo 1953, n 161;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368,

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1433,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a trenta posti di vice referendario della Corte dei conti.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso:

a) i funzionari dei ruoli organici delle carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato muniti di laurea in giurisprudenza, i magistrati dell'Ordine giudiziario e della giustizia militare nonchè i procuratori dello Stato, i quali tutti abbiano, nei rispettivi ruoli, almeno quattro anni di servizio che, nel l'ultimo triennio, sia qualificato « ottimo » per i funzionari delle carriere direttive ovvero, per i magistrati e i procuratori dello Stato, che tale risulti da rapporto informativo da richiedersi all'Amministrazione cui appartengono;

b) gli avvocati che abbiano almeno un anno di iscrizione nel relativo albo professionale,

c) gli impiegati del ruolo organico della carriera di concetto della Corte dei conti in possesso della laurea in giurisprudenza da almeno un anno alla data del presente decreto, e che abbiano in detto ruolo sei anni di servizio qualificato « ottimo », ivi compreso, per non più di due anni, il servizio da essi eventualmente prestato in un ruolo organico della carriera di concetto di altre Amministrazioni statali;

d) gli impiegati collocati nel ruolo aggiunto della carriera direttiva della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 giugno 1951, n. 376, che siano provvisti della laurea in giurisprudenza ed abbiano almeno sei anni di servizio qualificato « ottimo » in detto ruolo

Nella durata del servizio indicato alle lettere a) e c) è compreso il periodo di prova.

Non sono valutabili i servizi prestati in categorie inferiori o, in ogni modo, diversi, da quelli innanzi citati.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3

I concorrenti non devono aver superato i 35 anni di età.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 39 anni nei confronti:

a) dei decorati al valor militare o di croce di guerra al valor militare o dei promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n 267, quelle costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

2) a 40 anni nei confronti:

a) di coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e di coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia e dei cittadini deportati dal nemico. Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137;

b) dei profughi dall Eritrea, dall'Etiopia, e dalla Libia, limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951, dalla Somalia, limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, e cessata la sovranità dello Stato Italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

c) di coloro che siano stati addetti ad operazioni di bonifica da mine o di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n 320, del decreto legislativo 24 maggio 1946, n 615, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n 1815, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, e del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n 212;

d) di coloro che dimostrino di aver riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero di essere stati deportati o internati per motivo di persecuzione razziale

Per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il predetto limite di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio reso.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite di età, il periodo compreso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, indicato nell'art 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di età è infine elevato a 45 anni nei confronti dei mutilati ed invalidi nei fatti d'arme verificatisi nel 1936 in Africa orientale o nelle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè dei mutilati ed invalidi civili di guerra, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Iugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da 4) a 10) della categoria 9ª o nelle voci da 3) a 6) della categoria 10ª della tabella a) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876, ovvero nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella b) allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375 Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4) a 10) della tabella b) annessa alla legge 10 agosto 1950, n 648.

Il limite massimo di età di 35 anni è aumentato inoltre:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima

Le elevazioni previste dai commi precedenti si cumulano purchè, nel complesso, non si superino i 40 anni di età.

Si prescinde dal limite di età nei confronti dei concorrenti indicati alle lettere a), c) e d) del precedente art. 2.

Art. 4.

I concorrenti dovranno far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti entro e non oltre i 60 giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, apposita domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 200 e rivolta al presidente della Corte stessa

Nella domanda gli aspiranti, premessa la indicazione della categoria l'appartenenza alla quale dà loro titolo per partecipare al concorso a norma dell'art. 2 dovranno dichiarare:

1) le generalità;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana,

4) il Comune nelle liste elettorali del quale sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali dovrà essere specificata la natura;

6) i titoli di studio posseduti;

7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

8) se abbiano già partecipato a precedenti concorsi per la nomina a vice referendario della Corte dei conti, e, in caso affermativo, in quale epoca e con quale risultato;

9) se intendano sostenere la prova facoltativa di caduna o tutte le lingue estere indicate nel programma di esame;

10) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda dovrà risultare, altresì, il domicilio cui andranno indirizzate le eventuali comunicazioni.

Gli aspiranti che hanno superato il limite di età indicato al primo comma del precedente art. 3, dovranno dichiarare il titolo che legittima la elevazione del limite stesso.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovrà essere allegata una fotografia, recente, su fondo bianco, a mezzo busto, sulla quale il candidato dovrà apporre la propria firma da autenticarsi dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio, con contestuale attestazione della identità personale del candidato stesso. Alla domanda dovranno, inoltre, essere allegati i documenti e i titoli ritenuti utili ai fini del concorso. In ogni caso dovrà essere allegato un certificato, rilasciato dalla competente autorità accademica, dal quale risultino il voto riportato nell'esame di laurea in giurisprudenza e i voti conseguiti nei singoli esami del relativo corso di studi.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina o che debbano dimostrare di avere titolo per usufruire della elevazione del limite di età, dovranno far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, redatti in conformità delle norme che seguono:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, gli ex militari e militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, gli ex prigionieri delle Nazioni Unite, gli ex prigionieri cooperatori a seguito delle Forze armate alleate operanti, gli ex prigionieri in Germania e in Giappone, coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 100 di cui alla circolare n. 5000/Ord. 4 di protocollo in data 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 658/Ord. 6 in data 22 aprile 1952 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/O. m. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

c) i civili reduci dalla deportazione o dall'internamento da parte del nemico presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto la invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani di perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare il certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra; gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i figli dei mutilati in seguito ad azioni nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile, oppure, ai sensi dell'art. 10 del regolamento di esecuzione della legge 3 giugno 1950, n. 375, approvato con decreto Presidenziale 18 giugno 1951, n. 1176, una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza dell'Opera nazionale invalidi di guerra; i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio, dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter* rilasciato a nome del padre del candidato;

h) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

l) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione spe-

ciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione su carta bollata da L. 200;

m) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza;

n) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

o) i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 dal quale risulti che la stessa e costituita da almeno sette figli viventi, fra questi compresi quelli caduti in guerra, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

p) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato dal rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti alle categorie previste dalle lettere *a*), *c*) e *d*) dell'art. 2 del presente decreto, dovranno far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, sotto pena di decadenza, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

a) copia integrale dello stato di servizio civile, o militare, per i concorrenti appartenenti alle Forze armate, aggiornata a data recente, dalla quale risultino anche la qualifiche annuali riportate e lo stato di famiglia: ciascun foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo da L. 200,

b) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica;

c) un certificato, in carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune ove risiede il candidato, dal quale risulti che questi è di sana e robusta costituzione fisica; nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente descritta, facendosi risultare se ed in quale grado essa menomi la attitudine fisica all'impiego.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra o assimilati e gli invalidi per servizio produrranno un certificato sanitario conforme alle prescrizioni dell'art. 6, n 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art 3 della legge 24 febbraio 1953, n 142

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria e appartenenti alla categoria di cui alla lettera *b*) dell'art. 2, dovranno far pervenire al Segretario generale della Corte dei conti, entro il termine stabilito dal precedente art. 6:

1) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica;

2) un documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e precisamente, qualora il concorrente abbia conseguito il grado di ufficiale, copia dello stato di servizio, qualora sia stato sottufficiale o militare di truppa, copia del foglio matricolare, qualora non abbia ancora adempiuto agli obblighi militari; certificato di esito di leva o iscrizione nelle liste di leva; la copia dello stato di servizio e quella del foglio matricolare dovranno essere redatte in carta bollata da lire 200, il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in carta bollata da L. 100;

3) un certificato da rilasciarsi dal competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori, su carta bollata da L. 100, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale, la data della iscrizione stessa nonchè la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti disciplinari a di lui carico.

4) l'estratto dell'atto di nascita in carta bollata da L 100

5) il certificato di cittadinanza italiana in carta bollata da L. 100;

6) certificato in carta da bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune nelle liste elettorali del quale il candidato è iscritto, attestante che questi è in godimento dei diritti politici;

7) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L 200;

8) certificato medico indicato alla lettera *c*) del precedente art 6.

Art 8

I requisiti per l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto disposto dall'art. 2, lettera *c*), per il titolo di studio.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e sulle legalizzazioni.

I certificati previsti dai numeri 3), 5), 6) e 7) dell'articolo precedente e dalla lettera *c*) dell'art 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del bando di concorso

Art 9

La domanda ed i documenti che perverranno al Segretariato generale della Corte dei conti dopo la scadenza dei termini stabiliti dagli artt. 4, 5, 6 e 7, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio non saranno presi in considerazione

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Art. 10

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi per la carriera della magistratura della Corte dei conti.

Art 11

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta.

di un presidente di sezione della Corte dei conti, presidente;

di due consiglieri della Corte stessa,

di un consigliere di Cassazione;

di un professore ordinario o straordinario della facoltà di giurisprudenza o scienze politiche dell'Università di Roma, membri.

Eserciita le funzioni di segretario un vice referendario della Corte dei conti.

La Commissione potrà essere integrata da uno o più membri in relazione all'eventuale richiesta da parte dei candidati di sostenere l'esame facoltativo di lingue straniere previsto dal successivo art. 13.

Art 12

La Commissione procederà preliminarmente all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario disporrà di 10 punti.

Non è ammesso alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non avrà ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Art. 13

L'esame avrà luogo in Roma e consterà, secondo il programma allegato al presente decreto, di quattro prove scritte e di una orale; è facoltativo l'esame di lingue straniere.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto; quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla Commissione esaminatrice

La sede in cui avranno luogo le prove scritte e la prova orale nonchè le date in cui dovranno essere sostenute le une e l'altra saranno comunicate tempestivamente ai candidati ammessi.

I candidati dovranno esibire, come documento di riconoscimento, la carta di identità personale ovvero, se impiegati dello Stato, il libretto ferroviario debitamente aggiornato, e, se avvocati, la tessera di iscrizione all'albo.

Art. 14.

Per lo svolgimento degli esami e dei lavori della Commissione esaminatrice si osserveranno le norme degli articoli 47 a 50 e 52 del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364

Art. 15.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova, la media dei punti assegnati dai commissari esprimerà il risultato di ciascuna prova.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali avranno ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario disporrà ugualmente di 10 punti, la media dei punti assegnati dai commissari esprimerà il risultato della prova stessa

Questa non si riterrà superata se non sarà riportata la media di almeno sette decimi.

Per la prova facoltativa di ogni lingua estera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente, ogni commissario disporrà di non più di un punto: la media dei punti assegnati dai commissari esprimerà il risultato della prova stessa

La somma della media dei punti ottenuti per la valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte, della media della prova orale e della media per la prova facoltativa di lingua costituirà, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale sarà formata la graduatoria

A parità di voti saranno tenuti presenti i titoli preferenziali stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria, in relazione al numero dei posti messi a concorso e tenendo conto dei titoli di preferenza e di precedenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti all'uopo stabiliti dalle leggi

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, a norma dei precedenti articoli 6, 7, 8 e 9.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte stessa, il quale deciderà, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

Accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i vincitori del concorso saranno nominati vice referendari nella carriera di magistratura della Corte dei conti

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione

Roma, addì 21 novembre 1958

Il presidente CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1958
Registro n. 11, Presidenza, foglio n 242

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte·

I. *a*) Diritto civile e commerciale,
b) Diritto processuale civile,
II Diritto costituzionale,
III. Diritto amministrativo;
IV. *a*) Contabilità pubblica;
b) Diritto finanziario

Prova orale·

L'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle altre seguenti

a) Diritto e procedura penale,
b) Diritto ecclesiastico,
c) Diritto internazionale pubblico e privato,
d) Scienza delle finanze,
e) Prova facoltativa di lingue (francese, inglese, tedesca)

Roma, addì 21 novembre 1958

Il presidente CARBONE

(6975)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Graduatoria generale del concorso per il reclutamento straordinario di trenta sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma del genio.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e successive modificazioni,

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito,

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,

Vista la legge 24 dicembre 1951, n 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1952, registro n 60, foglio n 3, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito di cui alla legge 24 dicembre 1951, n 1638,

Vista la legge 22 giugno 1956, n 701, che proroga la facoltà di cui all'art 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, relativo al reclutamento di subalterni in servizio permanente effettivo dell'Esercito;

Visto il decreto Ministeriale 14 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1958, registro n. 13, foglio n. 201, con il quale è stato indetto un concorso per esami per il reclutamento straordinario di trenta sottotenenti in servizio permanente nell'Arma del genio,

Visto il decreto Ministeriale 23 agosto 1958, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1958, registro n 48, foglio n 275, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice,

Visto il decreto Ministeriale 12 ottobre 1958 con il quale è stato sostituito un membro della Commissione esaminatrice,

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità,

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1958, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento straordinario di trenta sottotenenti in servizio permanente nell'Arma del genio indetto col decreto Ministeriale 14 febbraio 1958, citato nelle premesse:

1 S Ten genio Ligi Claudio, nato il 28 luglio 1934	punti	33,70
2 S Ten genio Migliari Giuseppe, nato il 15 agosto 1929	»	32,80
3. Ten genio Mezzabotta Enrico, nato il 29 dicembre 1929	»	32,00
4. Ten genio Carnevale Achille, nato il 22 agosto 1932	»	31,80
5 S Ten genio Cristiani Enrico, nato il 21 settembre 1932	»	31,00
6 S Ten. genio Fedeli Pier Luigi, nato il 23 gennaio 1933	»	30,80
7. S. Ten genio Barberis Luciano, nato il 25 agosto 1933	»	30,30
8 Ten genio Rigo Giovanni, nato il 9 aprile 1929	»	30,20
9 S Ten genio Damiani Aldo, nato il 24 luglio 1933	»	29,70
10 Ten genio Tartara Gino nato il 15 maggio 1929	»	29,20
11 Ten genio Steinhofer Francesco, nato il 3 giugno 1928	»	29,16
12 S. Ten genio Iacovone Giacomo, nato il 23 febbraio 1934	»	28,90
13 Ten genio Cognoli Romano, nato il 23 agosto 1932	»	28,70

14. S Ten. genio Michelini Nino, nato il 26 aprile 1932 punti 28,60
15 Ten. genio Zarli Romeo, nato il 23 luglio 1930 » 28,50
16 S Ten genio Pagano Antonino, nato il 14 gennaio 1935 . . . . » 28,50
17. Ten. genio Bellonio Ennio, nato il 18 marzo 1928 » 28,40
18 Ten. genio Zarrelli Pasqualino, nato il 19 gennaio 1931 » 28,30
19. Ten. genio Natale Paolo, nato il 3 dicembre 1928 » 28,20
20. S. Ten genio Minale Antonino, nato il 2 marzo 1935 » 28,20
21 S Ten genio Lo Faro Sebastiano, nato il 25 gennaio 1929, coniugato con 1 figlio » 28,10
22. S Ten. genio Bardini Roberto, nato il 29 aprile 1934, coniugato con 1 figlio » 28,10
23 S. Ten genio Mordini Pier Luigi, nato il 6 luglio 1930 » 28,00
24 Ten genio Cellerino Giacomo, nato il 17 aprile 1931 . » 28,00
25. S Ten genio Santiangeli Odoardo, nato il 19 aprile 1930 » 27,80
26 S Ten. genio Saviano Giuseppe, nato il 29 ottobre 1930 » 27,70
27. S Ten. genio Vescovi Giuseppe, nato il 9 giugno 1935 . . . » 27,70
28 S Ten genio Del Lungo Vincenzo, nato il 23 luglio 1929 » 27,60
29 S Ten genio Limoncelli Luigi, nato il 21 agosto 1930 . » 27,60
30. Ten genio Benini Gilberto, nato il 1° ottobre 1929 » 27,50
31. S Ten genio Gentile Giovanni, nato l'8 gennaio 1935 » 27,50
32 Ten. genio Bellandi Mauro, nato l'11 giugno 1929 » 27,40
33 Ten. genio Cerri Sirio, nato il 25 ottobre 1930 » 27,40
34 Ten. genio Bernardini Elio, nato il 3 aprile 1931 » 27,30
35 Ten genio Pattacini Ugo, nato il 14 aprile 1931 » 27,20
36 Ten. genio Attolico Giuseppe, nato il 6 gennaio 1931 . . . . . . » 27,10
37. S Ten. genio Masullo Salvatore, nato il 21 febbraio 1932 » 27,10
38 S Ten genio Vicari Giuseppe, nato il 13 novembre 1931 . » 27,00
39. S Ten genio Acerbi Franco, nato l'11 luglio 1930 » 26,80
40 S. Ten genio Zacchino Luigi, nato il 3 marzo 1933 » 26,60
41 S. Ten. genio Mastacchini Giuseppe, nato il 31 luglio 1932 » 26,50
42 Ten genio Scafuri Francesco, nato il 16 aprile 1933 » 26,40
43 Ten. genio Italiano Giuseppe, nato il 28 novembre 1928, coniugato » 26,30
44 Ten. genio Lerma Franco, nato il 18 aprile 1931, coniugato . » 26,30
45 Ten genio Merisi Romano, nato il 14 maggio 1930 » 26,30
46 Ten. genio Gasbarro Giuseppe, nato l'11 novembre 1929 » 26,10
47 S Ten genio Romagnoli Salvatore, nato il 30 gennaio 1934 » 25,70
48. S Ten genio Nese Sabato, nato l'11 agosto 1933 » 25,50
49 Ten genio Bardelli Giuseppe, nato il 19 marzo 1933 . » 25,20
50 S Ten genio Lattanzi Michele, nato il 20 settembre 1933 » 25,20

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di che trattasi, nell'ordine appresso indicato

1 S Ten genio Ligi Claudio . . punti 33,70
2 S Ten. genio Migliari Giuseppe . » 32,80
3 Ten genio Mezzabotta Enrico » 32,00
4 Ten genio Carnevale Achille . » 31,80
5 S Ten genio Cristiani Enrico punti 31,00
6 S Ten genio Fedeli Pier Luigi . » 30,80
7. S Ten genio Barberis Luciano » 30,30
8 Ten genio Rigo Giovanni » 30,20
9 S Ten genio Damiani Aldo . » 29,70
10. Ten. genio Tartara Gino » 29,20
11 Ten genio Steinhofer Francesco » 29,10
12 S. Ten. genio Iacovone Giacomo » 28,90
13. Ten. genio Cognoli Romano » 28,70
14 S Ten genio Michelini Nino » 28,60
15 Ten. genio Zarli Romeo, nato il 23 luglio 1930 » 28,50
16. S Ten genio Pagano Antonino, nato il 14 gennaio 1935 » 28,50
17 Ten genio Bellonio Ennio » 28,40
18 Ten. genio Zarrelli Pasqualino » 28,30
19. Ten. genio Natale Paolo, nato il 3 dicembre 1928 » 28,20
20 S Ten genio Minale Antonino, nato il 2 marzo 1935 28,20
21. S. Ten genio Lo Faro Sebastiano, nato il 25 gennaio 1929 coniugato con 1 figlio » 28,10
22. S. Ten genio Bardini Roberto, nato il 29 aprile 1934, coniugato con 1 figlio . » 28,10
23 S Ten. genio Mordini Pier Luigi, nato il 3 luglio 1930 . . . . . . » 28,00
24 Ten genio Cellerino Giacomo, nato il 17 aprile 1931 . . . » 28,00
25 S Ten genio Santiangeli Odoardo » 27,80
26 S Ten genio Saviano Giuseppe, nato il 29 ottobre 1930 . . . » 27,70
27 S Ten genio Vescovi Giuseppe, nato il 9 giugno 1935 . . . . » 27,70
28 S. Ten genio Del Lungo Vincenzo, nato il 23 luglio 1929 . . . . » 27,60
29 S Ten genio Limoncelli Luigi, nato il 21 agosto 1930 . . . » 27,60
30. Ten. genio Benini Gilberto, nato il 1° ottobre 1929 . . . . » 27,50

Art 3

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi, nell'ordine appresso indicato

1 S Ten genio Gentile Giovanni, nato l'8 gennaio 1935 . . . . . . punti 27,50
2 Ten genio Bellandi Mauro, nato l'11 giugno 1929 . . . . . » 27,40
3 Ten genio Cerri Sirio, nato il 25 ottobre 1930 . . . . . . » 27,40
4 Ten genio Bernardini Elio . . . . » 27,30
5 Ten genio Pattacini Ugo . . . » 27,20
6 Ten genio Attolico Giuseppe, nato il 6 gennaio 1931 . . . » 27,10
7 S Ten genio Masullo Salvatore, nato il 21 febbraio 1932 . . . . . » 27,10
8 S Ten genio Vicari Giuseppe . . . » 27,00
9 S. Ten genio Acerbi Franco . . . » 26,80
10 S Ten genio Zacchino Luigi . . » 26,60
11 S Ten genio Mastacchini Giuseppe . . » 26,50
12. Ten genio Scafuri Francesco . » 26,40
13 Ten genio Italiano Giuseppe, coniugato, nato il 28 novembre 1928 . » 26,30
14 Ten genio Lerma Franco, coniugato, nato il 18 aprile 1931 » 26,30
15 Ten genio Merisi Romano, nato il 14 maggio 1930 . . » 26,30
16 Ten genio Gasbarro Giuseppe . . . » 26,10
17 S Ten genio Romagnoli Salvatore . » 25,70
18 S Ten genio Nese Sabato » 25,50
19 Ten genio Bardelli Giuseppe, nato il 19 marzo 1933 . . . » 25,20
20 S Ten genio Lattanzi Michele, nato il 20 settembre 1933 . . » 25,20

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficial* della Repubblica Italiana e nel Giornale militare

Roma, addì 12 novembre 1958

p *Il Ministro* Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1958
Registro n 71 *Esercito, foglio n* 33 — Cesari

(6929)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a due posti di vice perito analista in prova nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale del vetro, in Venezia-Murano).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, contenente norme di esecuzione delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1958, registrato alla Corte dei conti addì 21 giugno 1958, registro n 3 Industria e commercio, foglio n. 35, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami a due posti di vice perito analista in prova nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale del vetro, in Venezia);

Viste le designazioni del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta

Art 1

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a due posti di vice perito analista in prova nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale del vetro in Venezia), di cui alle premesse, è costituita come appresso

Presidente:

Centola prof Germano, direttore della Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali

Membri

Zecchin prof Luigi, ordinario di chimica e laboratorio chimico nell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato « Sanudo » di Venezia,

Suar prof Mario, ordinario di chimica e laboratorio chimico nell'Istituto tecnico industriale per minerari di Massa Marittima (Grosseto):

Jacini prof Giovanni, direttore della Stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi,

Postiglione dott. Raffaele, direttore di divisione del Ministero dell'industria e del commercio.

Segretario:

De Matteis dott. Nicoletta nata Cipriani, consigliere di 2ª classe.

Art 2

Ai componenti la Commissione ed al segretario sarà corrisposto un compenso, ai sensi degli articoli 4 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, a carico del cap. 15 dello stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio 1958-59, oltre il trattamento di missione, previsto dal successivo art. 9, per coloro che hanno la propria residenza in località diversa da Roma, a carico del cap 12 dello stato di previsione medesimo

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1958

Il Ministro Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1958
Registro n. 5 *Industria e commercio, foglio n.* 203

(6996)

Diario delle prove scritta e pratica del concorso per titoli ed esami a due posti di vice perito analista in prova nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale del vetro, in Venezia-Murano).

Il Ministero dell'industria e del commercio, ai sensi dell'art 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, rende noto che le prove scritta e pratica del concorso per titoli ed esami a due posti di vice perito analista in esperimento nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale del vetro, in Venezia-Murano) indetto con decreto Ministeriale 30 aprile 1958, avranno luogo in Roma, secondo il seguente calendario:

prova scritta il 30 gennaio 1959, alle ore 8,30 presso il Ministero dell'industria e del commercio, Direzione generale della produzione industriale Ufficio stazioni sperimentali via Molise n 2;

prova pratica il 31 gennaio 1959, alle ore 8,30 presso il Ministero dell'industria e del commercio, Direzione generale della produzione industriale, Ufficio stazioni sperimentali, via Molise n. 2.

(6995)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.